

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza in data 28 Agosto 1906 del Presidente del Consorzio idraulico denominato « della Bonificazione Umbra » in Provincia di Perugia, intesa a ottenere la classificazione in 3^a Categoria delle opere di sistemazione dei corsi d'acqua della Valle Umbra, e costituiti dall'arteria principale Tevere - Tenna - Maroggia, e dai dodici influenti secondari, Attono, Malcojari, Alveo di Montefalco e Fossato Gallo, Fiumicette dei Crati, Cocugno, Ruicciano, Catarina, Alveo di S. Lorenzo, Maraggiolo Cessino, Cartaccione e Spina, giusta la planimetria 28 Agosto detto anno allegata alla domanda stessa;

Viste le deliberazioni emesse al riguardo dai Consigli comunali interessati e cioè di Montefalco, Castel Ritaldi e S. Giovanni, Cannara, Campello, Bevagna, Acquasparta, Crivoli, Foligno e Spolito, nelle rispettive loro adunanze 1, 8, 11, 22, e 29 Aprile, 6, 10, 19 e 22 Maggio dell'anno 1906, nonché la deliberazione di Consiglio Provinciale di Perugia emessa in adunanza del 14 Marzo 1906;

Visto il parere favorevole emesso dalla Commissione permanente per la sistemazione dei torrenti presso

il IX. Compartimento del Genio Civile (Ancona) in
adunanza del 12 Gennaio 1907;

Visto il testo unico di legge sulle opere idrauliche
approvato con R. Decreto 25 Luglio 1904 n. 523;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario
di Stato per Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Di senso e per gli effetti del precitato testo Unico
di legge, sono classificati in 3^a Categoria le opere di
sistemazione idraulica e forestale dei corsi d'acqua
scorrenti nella Valle Umbra, costituiti dall'arteria
principale Teverone-Timia-Maroggia e dai dodici
influenti sopra indicati, giusta la summenzionata
planimetria 28 Agosto 1906 a firma dell'Ingegnere
G. B. Cornero, vista d'ordine nostro dal Ministro
proponente.

Lo stesso Nostro Ministro è incaricato
della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma addì 19 Aprile 1907
Il Vittorio Emanuele

controfirmato Giannone

Registrato alla Corte dei Conti
addì 29 Aprile 1907
Secreti Amministrativi
Reg. 47 - Fog. 59



Per copia conforme
Al Direttore Capo Divisione
N. Nardelli

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 17 luglio 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 850-139 850 841 852-381
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA S. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 858-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Anno L. 13.380 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.090 -
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME
SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 81/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 aprile 1961, n. 556.

Soppressione del Vice consolato di seconda categoria in Adelaide (Australia) ed istituzione nella stessa località di un Vice consolato di prima categoria Pag. 2714

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 maggio 1961, n. 557.

Classificazione fra i comprensori di bonifica di seconda categoria del Consorzio Idrraulico di terza categoria e di miglioramento fondiario della bonificazione umbra. Pag. 2714

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 giugno 1961, n. 558.

Modifica all'art. 362 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni Pag. 2714

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 giugno 1961, n. 559.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della Beata Maria Vergine del Perpetuo Soccorso, in Menfi (Agrigento) Pag. 2715

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 giugno 1961, n. 560.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Altamura (Bari) Pag. 2715

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 giugno 1961, n. 561.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma «æque principaliter», della provincia di San Giovanni Battista in frazione Serra di Genga del comune di Colbordolo (Pesaro-Urbino), con la parrocchia di Sant'Eracliano, in frazione Coldelce dello stesso Comune. Pag. 2715

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1961.

Autorizzazione alla Società per azioni «Reconta - Revisioni contabili e auditing», con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 24, ad esercitare attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 Pag. 2715

RELAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961

Scioglimento del Consiglio comunale di Roma Pag. 2716

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea in Giurisprudenza Pag. 2717

Vacanza della cattedra di «Fisica» presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano Pag. 2717

Vacanza della cattedra di «Calcolo delle probabilità» presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma Pag. 2717

Vacanza della cattedra di «Architettura e composizione architettonica» presso la Facoltà di ingegneria della Università di Trieste Pag. 2717

Vacanza della cattedra di «Chimica biologica» presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Sassari Pag. 2717

Vacanza della cattedra di «Lingua e letteratura francese» presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università statale di Milano Pag. 2718

Vacanza della cattedra di «Clinica oculistica» presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università statale di Milano Pag. 2718

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Divieto di caccia e uccellazione nella zona compresa nel comune di Orbetello, località Capalbio (Grosseto). Pag. 2718

Divieto di caccia e uccellazione nella zona compresa nei comuni di Vallo di Lucania, Novi Velia e Cannaiola (Salerno) Pag. 2718

Divieto di caccia e uccellazione nella zona compresa nel comune di Città di Castello, località Belvedere-Trogna (Perugia) Pag. 2718

Ministero del tesoro: Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico Pag. 2718

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei licei ginnasi, licei scientifici ed istituti magistrali, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1960 Pag. 275

Concorsi per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1960 Pag. 273

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 aprile 1961, n. 556.

Soppressione del Vice consolato di seconda categoria in Adelaide (Australia) ed istituzione nella stessa località di un Vice consolato di prima categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2006;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di seconda categoria in Adelaide (Australia), alle dipendenze del Consolato generale in Melbourne, è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Adelaide (Australia) un Vice consolato di prima categoria, alle dipendenze del Consolato generale in Melbourne.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 maggio 1961, n. 557.

Classificazione fra i comprensori di bonifica di seconda categoria del Consorzio idraulico di terza categoria e di miglioramento fondiario della bonificazione umbra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 25 novembre 1958, con la quale il Consorzio idraulico di terza categoria e di miglioramento fondiario della bonificazione umbra, con sede in Spoleto, ha chiesto la classificazione, fra i comprensori di bonifica ai sensi dell'art. 3 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, del proprio territorio ricadente nelle provincie di Perugia e Terni;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Visto il voto 26 ottobre 1960, n. 1 del Consiglio superiore dell'agricoltura;

Visto l'art. 3 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il territorio del Consorzio idraulico di terza categoria e di miglioramento fondiario della bonificazione umbra, con sede in Spoleto, ricadente nelle provincie di Perugia e Terni, è classificato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di seconda categoria, sulla base della corografia che munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

RUMOR — TAVIANI —
ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 giugno 1961, n. 558.

Modifica all'art. 362 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 362 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il D.M. 13 novembre 1934 n.637, con il quale il Consorzio della Bonificazione Umbra, con sede in Spoleto (Perugia), è stato riconosciuto come Consorzio di miglioramento fondiario ai sensi dell'art. II4 del R.D.13 febbraio 1933 n.215;

Vista la domanda in data 25 novembre 1958 con la quale l'anzidetto Ente ha chiesto di essere riconosciuto come Consorzio di Bonifica;

Visto il Voto 26 ottobre 1960 n.1 del Consiglio Superiore dell'Agricoltura;

Ritenuto che il territorio del Consorzio è stato classificato, ai sensi e per gli effetti del r.d. 13.2.1933 n.215, fra i comprensori di bonifica di seconda categoria, col D.P.9 maggio 1961, registrato alla Corte dei Conti l'11 luglio 1961, al reg.137, fl.86;

Che, pertanto, l'ente anzidetto può essere dichiarato Consorzio di Bonifica;

Ritenuto che, in relazione a tale riconoscimento, il Consorzio dovrà apportare le occorrenti modifiche al proprio statuto e sottoporle all'approvazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, entro il termine di un anno dalla notifica del presente decreto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e Foreste;

D E C R E T A:

ART.1° - Il Consorzio di miglioramento fondiario della bonificazione Umbra, con sede in Spoleto, è dichiarato Consorzio di Bonifica, ai sensi e per gli effetti del r.d.13 febbraio 1933 n.215, con la denominazione di "Consorzio della bonificazione Umbra".

ART.2° - Il Consorzio dovrà, entro il termine di un anno dalla notifica del presente decreto, deliberare le occorrenti modifiche al proprio statuto e sottoporle all'approvazione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1961

F.to Gronchi
F.to Rumor

Per copia conforme
Il Direttore di Div.
F.to) Illeggibile

Per copia conforme all'originale.
Spoleto, 30 gennaio 1962

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO GEN.

Notificato oggi al Consorzio della Bonificazione Umbra consegnandone

corre nelle mani del L. Adriano Tommasi, Leg. all. Prof.

Spoletto, Li 30 GEN 1962

IL RICEVENTE

CONSORZIO PUNIFICAZIONE URBANA
SPOLETO
Il Segretario

[Handwritten signature]

IL MESSO COM.LE

[Handwritten signature]

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE URBANA

30 GEN 1962

N° 133

Col. _____ Art. _____

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 28 luglio 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 850-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 dicembre 1963, n. 2402.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Officine elettriche di Pontinvrea », con sede in Savona Pag. 3266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 dicembre 1963, n. 2403.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale femminile di Stato « Rubbiani », di Bologna Pag. 3268

1964

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 aprile 1964, n. 600.

Classificazione fra i territori di bonifica montana del « comprensorio di bonifica montana del Teverone-Maroggia e territori montani contermini » Pag. 3268

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° luglio 1964, n. 601.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze Pag. 3267

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 1964.

Aumento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293 Pag. 3267

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 giugno 1964.

Sostituzione del vice presidente e di un componente della Commissione centrale per le imposte Pag. 3268

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1964.

Riunificazione dei due Uffici del registro esistenti nella sede di Treviso Pag. 3269

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di ventinove strade in provincia di Firenze Pag. 3269

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di sette strade in provincia di Udine Pag. 3270

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1964.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » Pag. 3270

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1964.

Proroga del termine di chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'Industria Meccanica - F.I.M. Pag. 3271

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1964.

Incameramento a favore dell'Erario delle cauzioni prestate dalla ditta Franco Olivelli - Milano, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952 Pag. 3271

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1964.

Incameramento a favore dell'Erario delle cauzioni prestate dalla ditta S.p.az. Ing. Piacentini & F.lli - Torino, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952 Pag. 3272

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 3272

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Podenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 Pag. 3273

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Modificazioni allo statuto del Consorzio della bonificazione pontina, con sede in Latina Pag. 3273

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « La Romana », con sede in Roma, in liquidazione Pag. 3273

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione del piano di zona del comune di Faenza (Ravenna) . . . Pag. 3273
 Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli . . . Pag. 3273

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Bando di concorso della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. . . Pag. 3274

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a complessivi quattrocentoventidue posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, indetti dai direttori compartimentali delle Ferrovie dello Stato di Napoli, Palermo e Cagliari, per l'iscrizione nella sezione III dei rispettivi albi degli aspiranti assuntori. . . Pag. 3274

Ministero della sanità - Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: Concorso pubblico per titoli ed esami a quattordici posti di direttore sanitario provinciale di 3ª classe in prova . . . Pag. 3277

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventotto posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto ministeriale 25 luglio 1963 . . . Pag. 3280

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centonovanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto ministeriale 25 luglio 1963 . . . Pag. 3280

Ufficio medico provinciale di Lucca: Graduatoria di merito del concorso al posto di ufficiale sanitario di Capannori. . . Pag. 3280

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 12 dicembre 1963, n. 2402.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Officine elettriche di Pontinvrea », con sede in Savona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione. Ritenuto che l'impresa « Officine elettriche di Pontinvrea », con sede in Savona, via Garroni n. 3, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Industria ed il Commercio:

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Officine elettriche di Pontinvrea », con sede in Savona, via Garroni n. 3, è trasferita all'Ente

Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Officine elettriche di Pontinvrea », con sede in Savona, via Garroni n. 3, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1963

SEGNI

MORO — MEDICI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1964
 Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 173. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 6 dicembre 1963, n. 2403.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale femminile di Stato « Rubbiani », di Bologna.

N. 2403. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto professionale femminile di Stato « Rubbiani », di Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: REALE
 Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1964
 Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 140. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 26 aprile 1964, n. 600.

Classificazione fra i territori di bonifica montana del comprensorio di bonifica montana del Teverone-Maroggia e territori montani contermini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta che l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Perugia ha formulato di concerto con quello di Terni in data 19 dicembre 1961 per la classificazione quale comprensorio di bonifica montana del ter-

ritorio ricadente nel bacino del Basso Chiascio e Maroggia nelle provincie di Perugia e Terni, esteso per ettari 42.620;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è delimitato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste il quale nell'esprimere parere favorevole suggerisce di denominare il classificando territorio, comprensorio di bonifica montana del « Teverone-Maroggia e territori montani contermini »;

Viste le lettere n. 329 in data 27 febbraio 1963 del Ministero dei lavori pubblici e n. 128323 in data 13 febbraio 1964 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio ricadente nel bacino del Basso Chiascio e Maroggia nelle provincie di Perugia e Terni, esteso per ha. 42.620 e delimitato secondo la linea segnata in rosso con sfumatura esterna dello stesso colore nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, con la denominazione di « comprensorio di bonifica montana del Teverone-Maroggia e territori montani contermini ».

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1964

SEGNI

**FERRARI AGGRADI — PIERACCINI
— COLOMBO**

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 169. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° luglio 1964, n. 601.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 59. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è aggiunto quello di « Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea ».

Art. 61. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1964

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 177. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 1964.

Aumento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 marzo 1956, n. 293, contenente le norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private;

Constatato che le retribuzioni di cui all'art. 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293, hanno registrato nel complesso, fino alla data del 1° maggio 1963, variazioni in aumento di carattere generale e collettivo per un importo pari al 41,64 per cento, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1963, con il quale le pensioni in corso di godimento da parte dei dipendenti delle aziende elettriche private sono state variate a decorrere dal 1° luglio 1962;

Considerato che occorre disporre un corrispondente aumento delle pensioni poste a carico del Fondo di previdenza del personale delle aziende elettriche private, in corso di godimento alla data del 1° luglio 1963, da applicarsi sull'85 per cento del loro ammontare iniziale, a norma del citato art. 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293;

AS/ed



D.G.S.N.F. Div. IX n. 60886

Il Ministro Segretario di Stato

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

VISTA la domanda 22-3-1964 del Consorzio della Bonificazione Umbra, tendente ad ottenere il riconoscimento della idoneità ad assumere le funzioni consortili di bonifica montana nel comprensorio di bonifica montana del "Teverone-Maroggia e territori montani contermini" giacente nelle provincie di Perugia e Terni, esteso per ha. 42.620, già classificato con il D.P.R. 26-4-1964 n. 600 pubblicato nella G.U. 26-7-1964, n. 184;

VISTA la relazione 3-10-1964 con la quale l'Ispettorato Regionale Provinciale delle Foreste di Perugia illustra l'ottima ed efficiente attrezzatura tecnica ed amministrativa del detto consorzio;

CONSIDERATO che non si è ancora costituito il consorzio di b.m. del Teverone-Maroggia e territori montani contermini;

CONSIDERATO infine che il predetto consorzio della Bonificazione Umbra, costituito, a termini del R.D. 13-2-1933, n. 215, con il D.P.R. 4-11-1961, registrato alla Corte dei Conti il 12-12-1961 reg. 27 - Agricoltura e Foreste - fl. 19, è da ritenersi consorzio amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge 25-7-1952, n. 991;

DECRETA

Art. 1 - Al Consorzio della Bonificazione Umbra, con sede a Spoleto (Perugia) è riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dello art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, l'idoneità ad assumere le funzioni di consorzio di bonifica montana nel comprensorio di b.m. del "Teverone, Maroggia e territori montani contermini" ricadente nelle provincie di Perugia e Terni, esteso per ha. 42.620 ed il cui perimetro risulta tinteggiato in giallo, con sfumatura interna dello stesso colore, nell'unità cartografica, in scala 1:100,000 che, firmata dal Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste e dal Ministro per i Lavori Pubblici, forma parte integrante del presente decreto.

✓

Art.2 - A tale scopo il Consorzio della Bonificazione Umbra dovrà costituire nel suo seno una Sezione montana autonoma diretta da persona scelta in conformità di quanto disposto dall'art.37 della citata legge n.931.

Art.3 - La detta Sezione autonoma sarà retta da uno speciale statuto che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ai sensi dell'art.60 del R.D. 13-2-1933, n.215.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li 26 Gennaio 1965

**IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE**

Ft° Ferrari-Agradi

**IL MINISTRO
PER I LAVORI PUBBLICI**

Ft° Mancini

Registrato alla Corte dei Conti
addì 9 marzo 1965 Reg.n°3 - A=
gricoltura e Foreste - fog.n°397.



**IL CAPO DELLA DIVISIONE IX
(Dr. T. Panegrosst)**

[Handwritten signature]



*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

DIREZIONE GENERALE
DELLA BONIFICA E DELLA COLONIZZAZIONE

Rim. 6 MAR 1972 *19*
- Alla Prefettura di PERUGIA
- Al Consorzio della Bonifica-
zione Umbra SPOLETO

Divisione XII *Sex*
Prot. N.° 833 *Sex*

Risposta al Foglio del
Dir. *Sex* N.°

OGGETTO : Ampliamento del comprensorio del Consorzio della
Bonificazione Umbra -

Con decreto del Presidente della Repubblica in data
13 gennaio 1972, registrato alla Corte dei Conti il 1°.3.1972
al reg. 4, fl. 288, è stato ampliato il comprensorio del Con-
sorzio della Bonificazione Umbra su tutto il territorio clas-
sificato di bonifica montana con il decreto presidenziale
26 aprile 1964 n. 600.

Per effetto dell'ampliamento il comprensorio del
Consorzio viene ad essere di ha. 71.195.

Per opportuna conoscenza e con preghiera di disporre
ed ai firmatari degli esposti
la notifica al Consorzio in indirizzo/ si trasmettono due copie
del decreto. e i due esposti.

Si resta in attesa del referto di notifica.

IL MINISTRO
F. Martini

Consorzio della Bonificazione Umbra
22 MAR. 1972
N° 443
Cat. _____ Art. _____

Stampa registrata nel 1970 n. 8.

Visti la domanda in data 17 febbraio 1966 ed i relativi allegati presentati dal Consorzio ed intesi ad ottenere l'ampliamento del perimetro del proprio territorio su tutto il comprensorio di bonifica montana, classificato con il citato decreto presidenziale 25 aprile 1964, n. 600;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1965, n. 696, con il quale è stata disposta la pubblicazione della domanda 17 febbraio 1966 e dei relativi allegati dando luogo alla presentazione di due opposizioni;

Visti sugli atti, sulle opposizioni e sulle controdeduzioni del Consorzio;

- il voto del Comitato tecnico provinciale per la bonifica di Perugia del 9 ottobre 1959, n. 247;
- il parere dell'Ispettorato Compartimentale Agrario per l'Umbria 7 aprile 1970, n. 1695;
- la lettera del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per l'Umbria del 18 agosto 1970, n. 5321/AG;
- il parere della Direzione Generale per l'Economia Montana e per le Foreste 9 febbraio 1971, n. 5550;
- il parere del Consiglio Superiore dell'Agricoltura del 15 luglio 1971, n. 374;

Considerato che le due opposizioni sono state presentate dal Sig. Terlini Gregorio per sé e per le ditte Terlini Augusto ed Amici Rosa e dal Signor Gismondi Eusebio, che hanno chiesto di essere esclusi dal fare parte del comprensorio di ampliamento della bonificazione Umbra, senza specificare i motivi;

Che i terreni dei presentatori delle opposizioni fanno già parte del comprensorio di bonifica montana e quindi sono suscettibili di ricevere benefici sia di carattere generale che di carattere particolare che l'esecuzione di opere di bonifica arrecano alle proprietà consortiate;

Tenenuto che le due opposizioni presentate da ditte, i cui terreni rientrano in comprensorio classificato, non possono essere prese in considerazione anche perché sono prive di attivazione;

Che, pertanto, esse non si respingono in conformità dei citati pareri e che la richiesta in data 17 febbraio 1966 del Consorzio è meritevole di accoglimento anche ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962.

.. 947 e degli articoli 16 e 30 delle leggi 25 luglio 1952, n.991, rendendo possibile, in dipendenza dell'ampliamento sul medesimo territorio, una organicità e funzionalità degli interventi di bonifica anche in applicazione dei benefici previsti dal regio decreto 13 febbraio 1933, n.215;

Che per effetto dell'ampliamento il comprensorio di bonifica integrale del Consorzio della Bonificazione Umbra viene ad essere di complessivi ha. 71.195, il cui perimetro come indicato nelle allegate corografie con linea continua a tinta gialla fiancheggiata da altra a tinta azzurra;

Su proposta del Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste;
Ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

D e c r e t t o :

Art. 1 - Sono respinte le opposizioni presentate dai Signori Torlini Gregorio e Gismondo Eusebio, in quanto prive di motivazione e per le considerazioni esposte nelle premesse ed in conformità dei pareri istruttori.

Art. 2 - Il perimetro del comprensorio di bonifica integrale del Consorzio della Bonificazione Umbra è ampliato sul comprensorio di bonifica montana del Teverone - Marroggia e territori montani contermini classificati con decreto presidenziale 26 aprile 1964, n. 600 e non compresi nel proprio perimetro per ha. 23.669.

Art. 3 - Il comprensorio del Consorzio della Bonificazione Umbra per effetto del suindicato ampliamento, viene ad essere di complessivi ettari 71.195, il cui perimetro è contraddistinto con linee continue a tinta gialla affiancate da altre a tinte celeste nella corografia in scala 1:100.000 che, vistato dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Art. 4 - Il Consorzio dovrà entro il termine di un anno dalla data del presente decreto deliberare le occorrenti modifiche al proprio statuto e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste.


atto, a Roma addì 13 gennaio 1972

F.to G. Leone
e. F.to Natali

Registro n. 1 scheda - cap. -
Visti semplici Div. 3/A
Roma li 5.2.1972

IL Direttore di Ragioneria Centrale

Per copia conforme
all'Ufficio
30 MAR. 1972
IL SEGRETARIO



10 MAG. 1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

N° 749

Cat. Art.

A 71
6/8

N. 391

Visto il regio decreto 19 aprile 1907 con il quale è stato costituito il Consorzio Ibrido di terza categoria, ai sensi della legge 25 luglio 1904, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1934, n. 637, con il quale il detto Consorzio è stato riconosciuto come Consorzio di Miglioramento Fondiario, ai sensi dell'articolo 114 del regio decreto 11 febbraio 1933, n. 215;

Visto il decreto Presidenziale 9 maggio 1961 con il quale il territorio del Consorzio di Miglioramento Fondiario è stato classificato come comprensorio di bonifica di seconda categoria;

Visto il successivo decreto Presidenziale 4 novembre 1961, registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 1961, al registro 27, foglio 19, con il quale il Consorzio stesso è stato dichiarato Consorzio di bonifica con la denominazione di "Consorzio della Bonificazione Umbra";

Considerato che il suddetto territorio del Consorzio, per effetto della legge 15 settembre 1964, n. 765, risulta interamente classificato anche comprensorio di prima categoria, in quanto compreso nella zona di operatività dell'Ente Autonomo per l'Irrigazione, la Bonifica ed i Miglioramenti Fondiari di Arezzo, istituito con legge 18 ottobre 1961 e che, per effetto della classifica del territorio del Tevere - Marroggia e territori montani conterranei, parte del proprio comprensorio risulta classificato anche di bonifica montana per ettari 16.951;

Che, al Consorzio è stata riconosciuta l'identità ed assunta le funzioni di Consorzio di bonifica montana con decreto interministeriale 20 gennaio 1969 sul territorio del Tevere - Marroggia e territori montani conterranei classificati di bonifica montana con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1964, n. 600, dell'estensione di ha. 42.620 nel quale risultano compresi ha. 16.951 di bonifica integrale;

Per copia conforme
30 MAR. 1972
all'originale

